



## Ordinanza

**N. 39 del 17-08-2020**

OGGETTO: **ORDINANZA SINDACALE N 38 DEL 17.08.2020 - INTEGRAZIONE**

### IL VICE SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**VISTO** il DPCM 17.05.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania recanti Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, in particolare la n. 49 e la n. 53/2020;

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 38 del 17 agosto 2020 contenenti misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (CORONAVIRUS)

**RITENUTO** di dover integrare la stessa inserendo un ulteriore punto nel dispositivo con l'indicazione delle sanzioni applicabili in caso di violazione;

**VISTO** l'art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

### IL VICE SINDACO REGGENTE

a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

### ORDINA

con effetto immediato dalla pubblicazione del presente atto all'albo on line dell'Ente e fino al **31 agosto 2020**, il dispositivo dell'ordinanza n. 38 del 17 agosto 2020 è integrato con l'aggiunta del seguente punto:

- salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

ORDINA

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo on line dell'Ente e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto della Provincia di Benevento, al Comando dei Carabinieri Stazione di BASELICE, al Comando Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo all'Ufficio vigilanza del comune di Foiano di Val Fortore che tenuti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, nonché all'ufficio messi dell'Ente per dare la massima diffusione e pubblicizzazione.

**AVVISA**

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

**IL VICE SINDACO**  
**DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*